

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2389-A

## RELAZIONE DELLA GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE (RELATORE VICENTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(CORTESE GUIDO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(ZOLI)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(MARTINO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CASSIANI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(COLOMBO)

*nella seduta del 12 luglio 1956*

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali, prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077

*Presentata alla Presidenza il 20 dicembre 1956*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 dicembre 1949, n. 993, autorizzava il Governo ad emanare la nuova tariffa doganale e nello stesso tempo concedeva la facoltà di sospendere temporaneamente o di ridurre i dazi entro il periodo di due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa, per tener conto della situazione dei vari mercati, delle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale.

La facoltà concessa al Governo è stata prorogata una prima volta sino al 31 dicembre 1954, una seconda sino al 31 dicembre 1956. Il provvedimento attuale propone la proroga al 31 dicembre 1958 e l'aggiunta della facoltà di « sopprimere » anche voci della tariffa.

L'opportunità di concedere l'ulteriore periodo di autorizzazione al Governo è giustificata dal fatto di consentire il tempestivo intervento per neutralizzare le continue manovre poste in atto da vari Paesi, tendenti a

modificare artificiosamente le normali correnti dei traffici internazionali con la pratica del *dumping*. La tempestività dell'intervento per fronteggiare situazioni improvvise, ha assunto un carattere più marcato dopo l'instaurazione della politica di liberalizzazione adottata per il nostro commercio con l'estero.

Si tratta perciò di una facoltà che, proprio per la sua caratteristica di tempestività, non può che rimanere tra gli attributi di chi, giorno per giorno, deve adeguare la nostra politica commerciale alle fluttuanti necessità della gara permanente tra le varie concorrenze internazionali.

Giova ricordare che i provvedimenti proposti dal Governo vengono sottoposti allo esame preliminare dell'apposita Commissione parlamentare istituita con la legge del 1949.

Ciò premesso, la Commissione vi propone l'approvazione del disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*

## DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

### ART. 1.

La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1958 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

Il Governo è inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:

a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa:

## DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonché per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.

Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.

**ART. 2.**

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti dell'articolo precedente.

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

Per il funzionamento della Segreteria tecnica, la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera d'impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

**ART. 3.**

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di cinque milioni in ragione d'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e fino al 31 dicembre 1958.

**ART. 4.**

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 sarà fronteggiato a carico del capitolo n. 265 « Acquisto, costruzione e manutenzione strumenti e macchinari, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 2.**

*Identico.*

**ART. 3.**

*Identico.*

**ART. 4.**

*Identico.*